**NOTA A MARGINE MIS 431 311**

Considerato che il Bando della Misura 311, approvato con la D.G.R. n. 412/2009, all’art. 7 “Tipologia degli interventi e spese ammissibili”. Azione 4, pone in 1 Mw il limite massimo di produzione di energia elettrica o termica alimentati da fonti energetiche rinnovabili;

Considerato inoltre che il successivo art. 9 stabilisce come costo totale dell’investimento ammissibile l’importo di € 1.000.000,00.

Si ribadisce che nel caso di investimenti il cui costo complessivo è superiore ad **euro 1.000.000,00** (un milione), la domanda di aiuto può essere comunque presentata per un investimento finanziabile nei limiti previsti dall’art. 9 del bando pubblico (euro 1.000.000,00) ma con un **impegno del titolare** della domanda a rendicontare, sempre nelle modalità previste dall’art. 12 del bando, l’intero costo dell’investimento sostenuto.